

Rep. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI COSSATO

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA RESIDENZA PER ANZIANI “MARIA GRAZIA” DI COSSATO
E LESSONA PER IL PERIODO DI ANNI 12 – CIG: 64084525E2_____**

-----IN NOME DEL POPOLO ITALIANO-----

L'anno duemila....., il giorno del mese di alle ore e minuti
....., nella residenza comunale, avanti a me,, del
Comune di Cossato (BI), autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune, si sono costituiti i signori:-----

-----OMISSIS-----

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante
sono personalmente certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza di testimoni;-----

-----PREMESSO CHE -----

- con Delibera del Consiglio del Comune di Cossato n. 56 in data 27/11/2013 e con Delibera del Consiglio del Comune di Lessona n. 45 in data 30/12/2013, gli Enti Concedenti si sono determinati all'indizione di una gara, nella forma associata di una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Residenza per Anziani “Maria Grazia”, di proprietà dei Comuni, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,;
- con atto di convenzionamento rep. N. 2826 del 13/08/2015, il Comune di Cossato è stato individuato quale capofila, deputato all'esperimento della procedura di affidamento unica di cui sopra;
- con determinazione n. _____ del Responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Cossato, sono stati approvati gli atti di gara, e più precisamente il Capitolato Speciale

d'Appalto, il Disciplinare, il Bando, lo schema del presente contratto da stipulare con il concessionario ed i relativi allegati (Allegato A);

- ad esito della procedura di gara, con provvedimento n. _____ del _____ è stata adottata l'aggiudicazione definitiva del servizio in favore di _____ (Allegato B).

----- TUTTO CIO' PREMESSO-----

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'AFFIDAMENTO di che trattasi,-----

----- LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE-----

previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, -----

-----CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: -----

Art. 1. (Oggetto del contratto)

Il Comune di Cossato (BI) e il Comune di Lessona demandano al Concessionario, che accetta, l'affidamento in concessione del servizio di gestione della "Residenza Maria Grazia", di proprietà dei Comuni di Cossato e Lessona, sita in Lessona (13853 - BI), Via XI Febbraio n. 15, sotto l'osservanza piena ed incondizionata delle norme, patti e condizioni dedotti, risultanti nel loro complesso, oltre che dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni del presente contratto, dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/04/2006, n. 163, dallo schema di contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dal disciplinare di gara, dagli allegati agli atti che le parti contraenti dichiarano, dandone reciproca assicurazione, integralmente conosciuti e compiutamente noti e dichiarano altresì espressamente di accettarli anche se non materialmente allegati ad eccezione del capitolato speciale d'appalto, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica che vengono allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto con le lettere c), d) ed e).

In particolare, la gestione comprende:

A. a titolo di servizi principali:

- i servizi socio-sanitari;

B. a titolo di servizi secondari/complementari:

- il servizio di ristorazione;
- i servizi di pulizia, igiene ambientale, sanificazione, disinfezione e disinfestazione locali;
- i servizi di lavanderia e guardaroba;
- le prestazioni generali.

Per tutta la durata della concessione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, è fatto divieto al Concessionario di mutare la destinazione d'uso della struttura affidata in gestione.

Art. 2 (Condizioni di stipula)

La stipulazione del presente contratto non potrà avere luogo prima che il Concessionario abbia proceduto:

- all'avvio del procedimento finalizzato alla voltura dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento;
- alla stipulazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.

Art. 3. (Durata, rinnovo e proroga del contratto)

Il presente contratto ha una durata pari a 12 anni, con decorrenza dalla data di stipula, al termine dei quali si intenderà risolto senza formale disdetta tra le parti.

È esclusa la facoltà di rinnovo, che non può essere disposta neppure con il consenso delle parti.

È ammessa la facoltà di proroga, ad opera degli Enti concedenti, limitatamente al tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo gestore, tramite gara, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 12 mesi dalla scadenza del presente contratto.

Art. 4. (Descrizione della struttura)

Il presente contratto deve essere eseguito presso l'edificio individuato catastalmente nel Comune di Lessona (13853 - BI), Via XI Febbraio al Foglio 5, Mapp. 576, Cat. B/1, Piano T-1-2, e Foglio 8, Mapp. 536, Sub. 1, Cat. B/1, Piano S1-T-1, di proprietà dei Comune di Cossato e Lessona.

La struttura è in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa vigente, è dotata di servizi centralizzati (acqua, luce, riscaldamento e gas), si sviluppa su più piani e comprende aree pertinenziali, meglio descritti nell'**all. A** al Capitolato.

L'area ospitante la cucina è esclusa dal presente contratto.

Art. 5. (Arredi ed attrezzature)

La struttura è dotata degli arredi e delle attrezzature necessari all'utilizzo: in parte lasciati a disposizione dal precedente Gestore, a fronte del pagamento dell'importo di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto; ed in parte conferiti dagli Enti concedenti, messi a disposizione del Concessionario senza ulteriori oneri, in quanto compresi nel canone di cui all'art. 11.

L'elenco dettagliato delle dotazioni è quello che risulta dal verbale di consegna della struttura predisposto in contraddittorio tra le parti entro 30 giorni dall'avvio della gestione (che sarà allegato al presente contratto e ne costituirà parte integrante).

Nel corso dell'esecuzione, il Concessionario provvede, tempestivamente ed a proprie spese, alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature che dovesse rivelarsi necessaria (sia in caso di guasti o rotture, che di ordinaria usura) al fine di garantire la fruizione dei servizi assistenziali e residenziali secondo adeguati standard qualitativi.

Qualora invece il Concessionario intenda sostituire le dotazioni esclusivamente al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, la sostituzione deve essere preventivamente comunicata ed altrettanto preventivamente autorizzata dagli Enti concedenti.

Al termine della concessione, il Concessionario lascia gli arredi e le attrezzature a disposizione della struttura. È escluso il riconoscimento di un contributo finale a favore del Concessionario.

Art. 6. (Consegna e riconsegna della struttura)

Gli Enti concedenti consegnano al Concessionario la struttura in condizioni idonee all'utilizzo, secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia di residenze socio-assistenziali, dotata delle attrezzature, degli arredi e degli impianti necessari all'esercizio dell'attività, come da verbale di consegna della struttura a termini dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Al termine del presente contratto il Concessionario restituisce la struttura, ivi compresi i relativi impianti, attrezzature e arredi, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatti salvi il normale grado di usura connesso all'utilizzo, nonché

eventuali migliorie apportate nel corso dell'esecuzione, anche sulla base dell'offerta che ha formato oggetto di aggiudicazione.

Al fine di verificare lo stato della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, entro 5 mesi antecedenti il termine del presente contratto, Enti concedenti e Concessionario effettuano in contraddittorio un sopralluogo, di cui viene redatto apposito verbale.

Qualora nel corso del sopralluogo vengano riscontrate carenze negli obblighi manutentivi posti a carico del Concessionario, quest'ultimo deve provvedere immediatamente. In mancanza, gli Enti concedenti possono procedere all'escussione della cauzione definitiva, nella misura corrispondente al valore stimato degli interventi e salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 (Manutenzione ordinaria)

Per tutta la durata della concessione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti di cui si compone la struttura, necessarie alla fruibilità della struttura medesima, in relazione all'uso convenuto.

A titolo esemplificativo, sono da considerare interventi di manutenzione ordinaria:

- la tinteggiatura dei locali interni della struttura, ogni 4 anni ed alla scadenza della concessione, secondo le modalità precedentemente concordate con gli Enti concedenti;
- il taglio periodico dell'erba, la cura delle aiuole ed, in generale, la cura degli spazi esterni che circondano la struttura;
- il controllo e la sostituzione dei dispositivi antincendio;
- gli interventi amministrativi e tecnici necessari al perfetto funzionamento di tutti gli impianti (elevatori, gas, idrici, termici, elettrici).

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in sicurezza della struttura affidata in gestione. A tal fine, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, predispone e consegna agli Enti concedenti un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche in caso di emergenza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio. Il piano deve essere sottoposto ad aggiornamento periodico almeno

una volta ogni 18 mesi, salvo diverso termine di legge.

Compete in ogni caso al Concessionario l'esecuzione delle lavorazioni necessarie all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, nonché all'adeguamento ai requisiti strutturali del regime definitivo e interventi per il risparmio energetico.

Art. 8. (Manutenzione straordinaria)

Per tutta la durata della concessione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, il Concessionario provvede altresì, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione straordinaria della struttura, ivi compresi gli impianti, sulla base dell'apposito piano presentato in gara.

La realizzazione di ogni singolo intervento previsto nel piano, così come di ogni eventuale intervento ulteriore che dovesse rivelarsi necessario in base alla normativa sopravvenuta all'avvio del contratto, deve essere preventivamente autorizzata dagli Enti concedenti, a cui il Concessionario deve pertanto trasmettere tutte le informazioni del caso (modalità e tempistiche di realizzazione dell'intervento).

Art. 9. (Autorizzazione al funzionamento ed accreditamento)

Per tutta la durata del presente contratto, il Concessionario garantisce il possesso dei requisiti di accreditamento ed autorizzazione al funzionamento di cui alla D.G.R. Piemonte 14 settembre 2009, n. 25-12129, come integrata dalla D.G.R. Piemonte 18 ottobre 2011, n. 1-2730.

La perdita di uno o più di tali requisiti determina la decadenza dalla concessione.

Art. 10. (Cauzione definitiva ed altri oneri assicurativi a carico del Concessionario)

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari a 125.000,00 €, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di cui al presente contratto, oltre che del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia, che può essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché

l'operatività entro quindici giorni a prima e semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

In qualsiasi momento, gli Enti concedenti possono richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove sia venuta meno in tutto o in parte.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% qualora al Concessionario venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. A tal fine, il Concessionario è tenuto ad allegare alla cauzione definitiva, originale o copia autentica della certificazione di qualità.

Qualora il Concessionario rivesta la forma di ATI o di consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti, potrà godere del beneficio della riduzione solo ove tutte le imprese riunite o consorziate siano in possesso della richiesta certificazione. Ove invece rivesta la forma di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1 del Codice dei Contratti, il Concessionario potrà godere del beneficio della riduzione nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio.

In assenza di qualsiasi contestazione o pendenza in ordine all'esecuzione del servizio, la cauzione è svincolata entro 90 giorni dal termine del presente contratto o del periodo di proroga eventualmente disposto. In caso contrario, gli Enti concedenti possono trattenere la cauzione fino alla completa definizione delle contestazioni o pendenze.

Si ritiene qui integralmente richiamato il disposto di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tutta la durata del presente contratto, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, il Concessionario è tenuto alla stipulazione:

di un contratto assicurativo a garanzia dell'immobile, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature contro i danni da rischio gestorio, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di evento speciale, anche derivante da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa nei confronti degli Enti concedenti, commisurata al valore dei beni affidati in gestione per un importo pari a

3.203.000,00 € relativi all'immobile ed ulteriori €. 223.000,00 relativi ad arredi ed attrezzature da adeguare in caso di eventuali ulteriori assegnazioni di beni, con durata pari a tutto il periodo di concessione, ivi compresa l'eventuale proroga;

di un contratto assicurativo per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore a 10.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 € e per cose e/o animali pari a 500.000,00 €;

Ai fini della stipulazione della relativa polizza assicurativa, per "terzi" si intendono qualsiasi soggetto, ospite o non che venga a trovarsi anche occasionalmente all'interno della struttura, ivi compresi gli eventuali visitatori;

di un contratto assicurativo per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €.

A dimostrazione dell'adempimento concernente i predetti obblighi assicurativi, il Concessionario consegna agli Enti concedenti la copia quietanzata delle relative polizze.

Grava in ogni caso sul Concessionario la risarcibilità del danno eccedente i massimali assicurati.

Art. 11. (Canone a carico del Concessionario)

Per ciascun anno di concessione, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga, il Concessionario deve versare agli Enti concedenti un canone, il cui importo, tenuto conto del rialzo offerto in sede di gara, è pari a _____ €, ripartito come segue:

52,86% in favore del Comune di Cossato;

47,14% in favore del Comune di Lessona.

Il canone rappresenta il corrispettivo per la concessione del servizio e per l'utilizzo dell'immobile messo a disposizione dagli Enti concedenti. A fronte del pagamento del canone, il Concessionario acquisisce il diritto di gestire funzionalmente la struttura, ivi compreso l'incameramento diretto delle rette corrisposte dai fruitori dei servizi offerti.

L'importo annuo del canone può subire adeguamenti in corso di esecuzione. In particolare, può essere incrementato in conseguenza dell'adeguamento delle rette (da definire, per i posti

letto in regime di convenzione, secondo le normative regionali vigenti; e, per i posti in regime privato, secondo gli indici ISTAT).

può altresì essere incrementato in caso di aumento del numero di posti autorizzati/accreditati ed effettivamente occupati. In tale ipotesi, l'incremento sarà determinato applicando la seguente formula:

$$Ia = Co * Npa / Noe$$

dove:

Ia = incremento annuo;

Co = canone offerto in sede di gara;

Npa = numero di posti autorizzati/accreditati;

Noe = numero occupati eccedenti, calcolato su base annua o frazione di anno arrotondata per difetto al mese sommando le presenze giornaliere di posti letto eccedenti i 62 e di posti del Centro Diurno eccedenti i 20.

Art. 12. (Rimborso al precedente Gestore)

Il Concessionario è tenuto alla corresponsione in favore del precedente Gestore, Opera Pia A.E. Cerino Zegna ONLUS, della somma di 142.000,00 € (oltre IVA) a titolo di rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute per l'acquisto di arredi ed attrezzature lasciate a disposizione della struttura.

La corresponsione del predetto importo è condizione necessaria per procedere alla consegna della struttura ed all'avvio del relativo servizio di gestione.

Dovranno inoltre essere rimborsate al gestore uscente, a fronte della presentazione delle relative pezze giustificative, tutte le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria effettuati da febbraio 2015 al subentro.

Art. 13. (Rette)

Nell'erogazione dei servizi affidati, il Concessionario applicherà le tariffe già applicate dal Gestore uscente, quali approvate e risultanti dagli atti dei Comuni di Lessona e Cossato, vigenti al momento dell'indizione della procedura, ed allegate al Capitolato. Con riferimento agli eventuali sconti relativi a residenti nei comuni di Cossato e Lessona, si rinvia all'offerta

di gara aggiudicataria e alle relative condizioni praticate.(all. D).

Le rette indicate hanno validità annuale. Al termine di ciascun periodo annuale, decorrente dalla stipula contratto, le rette possono essere soggette a revisioni in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT.

In ogni caso ed indipendentemente dalla causa, la revisione delle rette deve essere preventivamente concordata con gli Enti concedenti.

Sono escluse dal meccanismo della revisione le rette conseguite in relazione ai posti occupati in regime di accreditamento, per i quali operano la normativa regionale di riferimento ed i contratti in essere con l'ASL competente.

Art. 14. (Adempimenti in materia di personale)

Le parti espressamente rinviando ai corrispondenti articoli (14, 15 e 16) del Capitolato Speciale, da intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti.

Il soggetto gestore subentrante dichiara espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il contenuto degli articoli 14, 15 e 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché i relativi riferimenti degli atti di gara, obbligandosi a quanto ivi contenuto.

Art. 15. (Piano Economico e Finanziario)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, comma 7, D. Lgs. 163/2006, al presente contratto, a costituirne parte integrante, è allegato il Piano Economico e Finanziario (PEF) presentato in gara dal Concessionario unitamente all'offerta economica (Allegato E).

Il PEF costituisce i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, oltre che la base per valutare la necessità di apportare, in corso di esecuzione, variazioni alle condizioni medesime; fermo restando che le cause legittimanti variazioni sono esclusivamente quelle di cui all'art. 143, comma 8, D.Lgs. 163/2006.

Art. 16. (Carta dei Servizi)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 e della D.G.R. Piemonte 14 settembre 2009, n. 25-12129 (come integrata dalla D.G.R. Piemonte 18 ottobre 2011, n. 1-2730), il Concessionario è tenuto alla predisposizione, ed al periodico aggiornamento, della

“Carta dei Servizi”, da redigere secondo lo schema di cui all’Allegato C alla D.G.R. Piemonte 14 settembre 2009, n. 25-12129, contenente una descrizione chiara e dettagliata dei servizi offerti.

Art. 17. (Segreto d’ufficio)

Tutto il personale, dipendente e non, impiegato presso la struttura deve mantenere il massimo riserbo su fatti, informazioni e circostanze apprese nell’esercizio delle proprie funzioni, ivi comprese quelle relative l’organizzazione e l’andamento dei singoli reparti.

Art. 18. (Altri obblighi a carico del Concessionario)

Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga, provvede a proprie cure e spese:

- a) alla direzione della struttura, assumendosene ogni responsabilità;
- b) alla gestione in modo diretto dei servizi rivolti agli ospiti, nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari, anche regionali, vigenti in materia, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all’offerta presentata in gara;
- c) alla gestione in modo diretto o indiretto dei servizi amministrativi e contabili, nonché strumentali, quali quelli di lavanderia, pulizia, ristorazione, etc., nel rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari, anche regionali, vigenti in materia, nonché in conformità alle condizioni di cui all’offerta presentata in gara;
- d) al pagamento delle utenze (elettricità, acqua, telefono, R.S.U., etc.) direttamente, se intestate al Concessionario, o mediante rimborso entro 30 giorni dalla presentazione delle pezze giustificative, sin tanto che risultano intestate agli Enti Concedenti;
- e) alla stipulazione delle polizze assicurative necessarie alla gestione del servizio, con sopportazione dei relativi oneri, ovvero al subentro nelle polizze precedentemente stipulate dal Gestore uscente, con rimborso pro-quota del premio di rispettiva competenza;
- f) alla raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani, secondo la normativa nazionale e il Regolamento Comunale;
- g) allo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti sanitari, tramite ditte specializzate nel

settore e smaltimento di qualsiasi materiale ingombrante non più necessario per il funzionamento della Struttura.

Art. 19. (Oneri a carico degli Enti concedenti)

È a carico degli Enti Concedenti la messa a disposizione delle attrezzature e delle dotazioni già presenti presso la struttura e risultanti dal verbale di consegna, fermo restando in capo al Concessionario l'obbligo di corrispondere al precedente Gestore l'importo di cui all'art. 12 nonché la messa a disposizione di tutta la documentazione concernente la struttura, ivi compresi gli impianti, oggetto di affidamento.

Art. 20. (Controlli sulla gestione)

In tema di controlli sulla gestione, modalità di espletamento degli stessi e soggetti autorizzati, le parti espressamente rinviano all'art. 20 del Capitolato Speciale.

Art. 21. (Penali)

In tema di penali, le parti espressamente rinviano all'art. 21 del Capitolato Speciale. Il soggetto gestore subentrante dichiara espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il contenuto dell'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché i relativi riferimenti degli atti di gara, obbligandosi a quanto ivi contenuto.

Art. 22. (Divieto di sub-concessione dei servizi principali)

Il Concessionario non può in nessun caso affidare in sub-concessione i servizi principali di cui all'art. 1.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione ed il diritto degli Enti Concedenti al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Possono invece essere oggetto di sub-affidamento i servizi secondari/complementari indicati all'art. 1. Gli Enti Concedenti sono in ogni caso estranei ai rapporti contrattuali intercorrenti tra il Concessionario e gli eventuali sub-affidatari di tali servizi, nonché alle controversie che dovessero eventualmente sorgere tra tali soggetti. In ogni caso, resta ferma in capo al Concessionario la responsabilità per la corretta e completa esecuzione degli obblighi contrattuali, così come in caso di azioni, fatti, omissioni o negligenze anche se riconducibili

agli eventuali sub-affidatari.

Art. 23. (Decadenza e revoca dalla concessione, risoluzione del contratto)

In merito alle cause ed alle modalità di decadenza e revoca dalla concessione, nonché di risoluzione del presente contratto, le parti espressamente rinviando ai corrispondenti articoli del Capitolato Speciale. Il soggetto gestore subentrante dichiara espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il contenuto degli articoli 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché i relativi riferimenti degli atti di gara, obbligandosi a quanto ivi contenuto.

Art. 24. (Divieto di cessione del contratto)

È fatto divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto a terzi.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto ed il diritto degli Enti Concedenti al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni e qualsiasi spesa eventualmente sostenuta, ivi compresa quella relativa alla ri-aggiudicazione della concessione.

Art. 25. (Controversie)

La risoluzione di ogni ed eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla concessione è devoluta al Giudice competente, con esclusione dell'arbitrato.

Art. 26. (Rimborso spese di gara, spese di contratto, tasse e trattamento fiscale)

Sul Concessionario grava l'obbligo di rimborso agli Enti Concedenti delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di gara, nonché per la sottoscrizione del presente contratto.

Il Concessionario deve inoltre provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi alla concessione ed imposti da Autorità governative e/o altre Autorità competenti nella materia in cui verte il contratto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Gli Enti Concedenti non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali inadempienze fiscali da parte del Concessionario, che si impegna ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia.

Art. 27. (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni richieste dalla concessione, da effettuarsi per iscritto, sono considerate validamente effettuate se consegnate personalmente ovvero inviate a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, agli indirizzi di seguito specificati.

Per gli Enti Concedenti:

a. Comune di Cossato:

Piazza Angiono n. 14, Cossato (13836 - BI);

Fax: 015/9893555;

Posta elettronica certificata: cossato@pecptbiellese.it;

Alla c.a. RUP, Dott.ssa Marina Quaglia.

b. Comune di Lessona:

Piazza G. Marconi, 5, Lessona (13853 - BI);

Fax: 015/981164;

Posta elettronica certificata: lessona@pecptbiellese.it;

Alla c.a. Sig.ra Patrizia Dall'Ara.

Per il Concessionario: al domicilio che il Concessionario dovrà eleggere ed al quale si intenderanno ritualmente effettuate tutte le comunicazioni, notificazioni o intimazioni inerenti la concessione.

Ciascuna comunicazione acquisterà efficacia dalla data di ricevimento della stessa da parte del destinatario.

È facoltà di ciascuna parte modificare i propri recapiti, mediante preavviso scritto di almeno 15 giorni all'altra parte.

Art. 28. (Approvazione espressa)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. il Concessionario dichiara di approvare specificatamente tutte le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 3, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 24-----

Art. 29. (Tracciabilità)

Ai sensi e per gli effetti della L.136/2010, il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

successive modifiche; si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Biella della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell'art. 1456, Codice Civile e del secondo periodo del comma 8, art. 3, Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. Gli Enti concedenti verificheranno che nei contratti eventualmente sottoscritti con i subcontraenti, sia inserita la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. A tal fine, il concessionario dovrà produrre copia dei contratti entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla loro sottoscrizione.

Art. 32. (Leggi e Regolamenti)

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni, nazionali e regionali, vigenti in materia.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006, è stato redatto da me, segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ... pagine a video,

Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà e a quanto dichiarato, lo approvano e mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD)".

Io sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005.

Per il Comune di Cossato _____ (firmato digitalmente)

Per il Comune di Lessona _____ (firmato digitalmente)

Per il Concessionario _____ (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale _____ (firmato digitalmente)